



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 825/2026/IV

Bando di interpello n. 6/2026- BANDO DESERTO

BANDO DI INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI VICE PRESIDENTE DI SEZIONE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

BANDO DESERTO

Il Consiglio, nella seduta del 07.07. 2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Lanfranco Maria Tenaglia;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 30.12.2025 n. 199, in cui è previsto che *"l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso:*

- a) *il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;*
- b) *il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028";*

Richiamato l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado,*

indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto”;

Richiamata la delibera n. 554 del 28.04.2026, con cui il Consiglio ha esteso l'applicazione del requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, a tutte le procedure concorsuali (verticali) e di interpello (orizzontali) interne, finalizzate rispettivamente alla assegnazione del medesimo incarico in altra sede o di diverso incarico, di cui al successivo comma 4-bis, a decorrere dai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interpellati deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della delibera stessa;

Richiamato l'art. 1, co. 7, legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, co. 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1 della medesima legge”;*

Richiamato l'art. 11, co. 4-bis, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto: *“l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente di sezione e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpellati per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore”;*

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Vista la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Richiamata la delibera n. 560 del 28 aprile 2026, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il bando di interpello per l'assegnazione di medesimo incarico in diversa sede, per la copertura di n. 33 posti vacanti di Vice Presidente di Sezione nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado – n. posti vacanti VPS:

| CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI |
|-----------------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| CGT II CALABRIA | 1 | CGT II CAMPANIA | 9 | CGT II LAZIO | 6 |
| CGT II LIGURIA | 1 | CGT II LOMBARDIA | 1 | CGT II MARCHE | 2 |
| CGT II PIEMONTE | 2 | CGT II PUGLIA | 2 | CGT II SARDEGNA | 1 |
| CGT II SICILIA | 5 | CGT II VALLE D'AOSTA | 1 | CGT II VENETO | 2 |

Preso atto della assenza di domande di partecipazione validamente pervenute e non revocate entro i termini di presentazione individuati all'articolo 4, comma 1, del bando;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dichiarare deserta la partecipazione al bando di interpello n. 6/2026 indicato in epigrafe restando vacanti i seguenti 33 posti concorsuali di Vice Presidente di Sezione nelle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

| CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| CGT II CALABRIA | 1 | CGT II CAMPANIA | 9 | CGT II LAZIO | 6 |
| CGT II LIGURIA | 1 | CGT II LOMBARDIA | 1 | CGT II MARCHE | 2 |
| CGT II PIEMONTE | 2 | CGT II PUGLIA | 2 | CGT II SARDEGNA | 1 |
| CGT II SICILIA | 5 | CGT II VALLE D'AOSTA | 1 | CGT II VENETO | 2 |

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le osservazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa, Affari Giuridici e Magistrati;
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

LA PRESIDENTE

Firmatario1